



## **Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli**

### **Requisiti strutturali per allevamenti suini da riproduzione**

#### **1. Quarantena**

La struttura di quarantena deve avere una netta separazione fisica e funzionale, intesa come struttura a sé stante che garantisca un isolamento dalle altre unità produttive dell'allevamento: la separazione deve riguardare sia le attrezzature sia il personale.

Nel caso sia impossibile realizzare una struttura completamente isolata, il titolare propone soluzioni alternative, che dovranno essere valutate e approvate dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS e che garantiscano un idoneo isolamento dei capi introdotti.

I locali devono essere opportunamente separati dall'esterno in modo che non sia possibile il contatto dei suini con animali, sia domestici sia selvatici.

Deve essere garantito il tutto pieno/tutto vuoto e un idoneo periodo di vuoto sanitario, con adeguate operazioni di pulizia e disinfezione dei locali.

Il personale che si occupa degli animali presenti nella zona di quarantena non deve accudire altri animali; diversamente, è necessario che il titolare dell'allevamento predisponga una procedura, approvata dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS, per prevenire il rischio di trasmissione di malattie al restante allevamento oppure il personale accudisca la rimonta alla fine della giornata lavorativa e acceda alla restante parte dell'allevamento solo il giorno seguente con indumenti puliti.

#### **Casi particolari:**

Allevamento che non introduce suini dall'esterno: la stalla di quarantena non è obbligatoria.

#### **2. Parcheggio**

L'azienda deve essere dotata di una zona fuori dall'area di governo degli animali, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori. Dall'area di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali.

#### **3. Barriera**

Devono essere presenti idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei.

#### **4. Recinzione**

Per quanto riguarda gli insediamenti di nuova costruzione e le ristrutturazioni oggetto di parere preventivo, l'area di governo degli animali dovrà essere interamente recintata. L'area di allevamento da recintare, di norma, comprende una zona larga almeno 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini.

Per gli esistenti, può essere ritenuta idonea una barriera fisica e/o naturale che garantisca la corretta separazione e circoscriva completamente la parte produttiva dell'allevamento, impedendo l'accesso alle persone estranee.

Il proprietario può proporre soluzioni alternative che dovranno essere valutate e approvate dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS.

#### **5. Zona filtro/spogliatoio**

Deve essere allestita una zona filtro dotata almeno di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche a disposizione del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

#### **6. Locali di allevamento**

I locali di stabulazione devono avere pareti e pavimenti in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili in modo efficace. Intorno ai capannoni dove albergano i suini deve essere presente un'area di almeno 2 metri mantenuta libera da impedimenti, pulita e con erba falciata.

**7. Locali o Contenitori per deposito carcasse**

I locali o i contenitori in cui conservare tramite il freddo, se necessario, le carcasse di animali morti in attesa del loro allontanamento, troveranno la loro collocazione in un'area dell'allevamento lontana da dove albergano gli animali, all'esterno dell'area di governo degli stessi. L'area limitrofa deve essere idonea alla necessaria pulizia e disinfezione.

**8. Aree stoccaggio materiale d'uso (lettiere, mezzi meccanici):**

Devono essere presenti aree protette per lo stoccaggio dei materiali d'uso.

**9. Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi:**

In prossimità dell'accesso all'allevamento, ma separatamente dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali, deve essere presente un'area per la disinfezione. Per queste procedure devono essere utilizzati disinfettanti di provata efficacia.

**10. Carico/scarico suini vivi**

Deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo trasporti esclusivamente animali per dall'azienda (mono-carico) avendo cura di verificare che la disinfezione del veicolo sia stata effettuata con disinfettanti efficaci.

**11. Silos o deposito mangime**

Nelle strutture di nuova costruzione i silos e i depositi devono essere posti esternamente all'area di governo, oppure devono essere caricabili dall'esterno dell'area di governo degli animali.

Nelle strutture esistenti, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti sopra indicati, la consegna del mangime deve essere effettuata con automezzi accuratamente lavati e disinfettati. In questi casi l'automezzo deve essere disinfettato in piazzole situate in prossimità dell'accesso all'allevamento utilizzando l'attrezzatura prevista e l'autista non deve avere accesso ai locali di allevamento e deve indossare abiti e calzari puliti a ogni consegna.

**Requisiti strutturali per allevamenti suini da ingrasso**

Per gli allevamenti da ingrasso dovranno essere rispettati i requisiti indicati nei punti dal 2 al 11, previsti per gli allevamenti da riproduzione.

**Requisiti gestionali per allevamenti suini riproduttori e ingrassi**

I proprietari degli allevamenti devono:

- a. consentire l'accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda;
- b. tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale estraneo e degli eventuali visitatori (indicandone le mansioni/funzioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
- c. predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
- d. la consegna del mangime deve essere effettuata con automezzi accuratamente lavati e disinfettati e se possibile lo scarico deve avvenire all'esterno del perimetro recintato. L'autista non deve avere accesso ai locali di allevamento e deve indossare abiti e calzari puliti a ogni consegna. Il detentore deve verificare tramite l'apposita scheda l'avvenuto lavaggio dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento;
- e. gli automezzi che trasportano animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli solamente allo scarico degli animali nella struttura di macellazione o presso

- punti di lavaggio e disinfezione). L'avvenuta disinfezione deve essere documentata tramite la corretta compilazione del modello di cui all'allegato IX dell'O.M. 12 aprile 2008, conservato in allevamento congiuntamente alla copia del Modello IV di scorta agli animali;
- f. è indispensabile che gli animali selvatici non possano avere accesso al mangime presente nei capannoni e l'alimento sparso accidentalmente venga immediatamente rimosso.